



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 29 aprile 2024
In vigore dal 4 giugno 2024

INDICE

Art. 1 - Costituzione Gruppo Provinciale di volontariato di Protezione Civile	pag.	1
Art. 2 - Il Presidente	“	1
Art. 3 - Competenze	“	1
Art. 4 - Servizio provinciale di Protezione Civile	“	2
Art. 5 - Sala operativa provinciale	“	2
Art. 6 - Attività del GPVPC	“	3
Art. 7 - Gruppo Provinciale volontario	“	3
Art. 8 - Volontariato di Protezione Civile in ambito provinciale	“	4
Art. 9 - Attivazione del Servizio provinciale di Protezione Civile	“	4
Art. 10 - Attivazione della Sala operativa provinciale	“	5
Art. 11 - Attivazione del Gruppo Provinciale	“	5
Art. 12 - Attivazione del volontariato di Protezione Civile	“	5
Art. 13 - Impiego del volontariato di Protezione Civile in situazioni di emergenza comunale	“	6
Art. 14 - Impiego del volontariato di Protezione Civile in situazioni di emergenza in ambito distrettuale	“	6
Art. 15 - Impiego del volontariato di Protezione Civile in situazioni di emergenza non fronteggiabili dal Distretto	“	6
Art. 16 - Impiego del volontariato di Protezione Civile in situazioni di emergenza al di fuori del territorio provinciale di Treviso	“	7
Art. 17 - Ammissione al GPVPC, esclusione, limiti di partecipazione	“	7
Art. 18 - Volontari effettivi	“	9
Art. 19 - Perdita della qualità di appartenente al GPVPC	“	9
Art. 20 - Diritti dei volontari	“	10
Art. 21 - Doveri dei volontari	“	10
Art. 22 - Modalità di gestione della consistenza del Gruppo Provinciale	“	10
Art. 23 - Organi del Gruppo Provinciale	“	11
Art. 24 - Organizzazione operativa della sezione “Nucleo operativo”	“	11
Art. 25 - Organizzazione operativa della sezione “Sala operativa”	“	12
Art. 26 - Esercitazioni addestrative	“	12
Art. 27 - Equipaggiamento dei volontari	“	13
Art. 28 - Sanzioni disciplinari ed esclusione dal Gruppo Provinciale	“	13
Art. 29 - Garanzie	“	13

Art. 30 - Doveri dei volontari	“	13
Art. 31 - Benefici di legge per il volontariato di Protezione Civile	“	14
Art. 32 - Organi di consultazione del volontariato	“	14
Art. 33 - Il Rappresentante Provinciale del volontariato	“	14
Art. 34 - Il Comitato dei Coordinatori referenti di Distretto	“	15
Art. 35 - Norme amministrative e finanziarie	“	17

ALLEGATO

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DI MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DI TERZI

Art. 1 - Oggetto	pag.	1
Art. 2 - Mezzi ed attrezzature	“	1
Art. 3 - Soggetti utilizzatori	“	1
Art. 4 - Modalità di utilizzo	“	2
Art. 5 - Utilizzazione dei beni	“	2
Art. 6 - Assegnazione dei beni	“	2
Art. 7 - Disposizioni particolari per l'utilizzo e l'assegnazione dei beni ...	“	2
Art. 8 - Richiesta per esercitazione	“	3
Art. 9 - Richiesta per stato di emergenza	“	4
Art. 10 - Assegnazione a titolo permanente	“	4
Art. 11 - Materiale di consumo	“	4

Art. 1

Costituzione Gruppo Provinciale di volontariato di Protezione Civile

È costituito con delibera di Consiglio provinciale n. 11 del 29 aprile 2024 il Gruppo Provinciale di volontariato di Protezione Civile della Provincia di Treviso, di seguito GPVPC, presso la sede della Provincia di Treviso in via Cal di Breda n. 116, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.

Il GPVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.

La Provincia provvede all'iscrizione del GPVPC nell'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della Regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art. 2

Il Presidente

Il Presidente, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di Protezione Civile a livello provinciale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GPVPC.

Il Presidente è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GPVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

La funzione di responsabile per i gruppi provinciali è svolta dal Presidente della Provincia fatta salva la possibilità di delega per presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS. Il Presidente può delegare a un soggetto dell'Amministrazione provinciale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3

Competenze

La Provincia interviene in caso di situazioni di emergenza tali da configurare l'intervento conseguente come una attività propria della Protezione Civile, nell'ipotesi di "eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria".

Qualora la Provincia venga a conoscenza di uno stato di emergenza ne dà comunicazione alla Prefettura ed alla Regione.

Ove, in base alle competenze stabilite dalla legge, la Prefettura o altro Organo competente costituiscono l'Unità di Crisi, la Provincia assicura la presenza nell'Unità di Crisi del Presidente o di persona da lui delegata.

Il Dirigente responsabile del Servizio provinciale di Protezione Civile o suo delegato garantisce, inoltre, il raccordo con la Sala operativa interforze eventualmente attivata dall'Organo di volta in volta competente.

Ove opportuno il Dirigente assicura, inoltre, la presenza di personale della Provincia presso il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) eventualmente costituito dal Sindaco del Comune colpito o presso il C.C.A. (Centro Coordinamento d'Ambito), il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) o analogo organismo costituito da Prefetto, Regione o Dipartimento nazionale di Protezione Civile.

Nel caso in cui C.O.C., C.C.A. e/o C.C.S. non siano costituiti, il Dirigente garantisce, ove opportuno, la presenza di personale incaricato dalla Provincia sul luogo dell'evento allo scopo di mantenere la Sala operativa provinciale costantemente aggiornata sull'evolversi della situazione.

Art. 4

Servizio provinciale di Protezione Civile

Il Servizio provinciale di Protezione Civile è la struttura dell'Ente deputata ad espletare le attività di protezione civile che competono alla Provincia in caso di emergenza, in base alla vigente normativa sia in via ordinaria che straordinaria.

Sono proprie del Servizio provinciale:

1. l'organizzazione della protezione civile sul territorio attraverso il consolidamento del modello consociativo dei Comuni riuniti in Distretti;
2. il coordinamento degli interventi di emergenza anche attraverso l'azione della Sala operativa provinciale e l'attivazione del volontariato;
3. l'attività di supporto ai Comuni in materia di protezione civile con particolare riguardo alla stesura dei piani comunali di emergenza;
4. il sostegno alle Organizzazioni di volontariato attraverso il programma di formazione degli addetti, l'erogazione di contributi economici e la cessione di mezzi e materiali in comodato d'uso per brevi periodi legati a specifiche e dettagliate esigenze;
5. il prestito temporaneo di mezzi e attrezzature per esercitazioni e per stato di emergenza in atto;
6. l'attività di studio e rilevazione sul territorio in materia di protezione civile;
7. la redazione del Piano di emergenza provinciale;
8. le iniziative per la promozione della cultura della protezione civile presso la cittadinanza ed il mondo della scuola;
9. le attività di competenza provinciale relative al rischio di incidenti rilevanti e grandi rischi.

Art. 5

Sala operativa provinciale

La Sala operativa provinciale è la struttura attraverso cui la Provincia stabilisce e favorisce gli opportuni contatti con i soggetti coinvolti o interessati all'emergenza in corso, effettua il costante monitoraggio della sua evoluzione, attua il coordinamento del volontariato per quanto di sua competenza.

La Sala operativa provinciale è ubicata presso la sede del Servizio provinciale di Protezione Civile, dotata di adeguati supporti informatici e annessa alla sala radiocomunicazioni.

Vi operano il Dirigente responsabile o il Direttore Operativo Gestione Emergenze (di seguito chiamato D.O.G.E.) o altro dipendente delegato dal Dirigente provinciale con funzione di responsabile della Sala operativa.

Compete al responsabile della Sala operativa il coordinamento del personale che opera nella stessa e sovrintendere alle attività che in essa vengono svolte.

Possono inoltre essere presenti, secondo necessità, altri dipendenti del Servizio e volontari di Protezione Civile con particolare riguardo al Gruppo Provinciale “Sezione Sala operativa”.

Il D.O.G.E., dipendente dell’Ente o soggetto esterno, è la figura specificamente addestrata quale tecnico competente al supporto della Regione e degli Enti locali nella gestione delle emergenze.

Art. 6

Attività del GPVPC

L’impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione Civile di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e atti conseguenti.

Il GPVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all’attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore della Provincia e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo Provinciale secondo le disposizioni appositamente previste dalla Provincia.

Il GPVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Presidente e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile della Provincia di Treviso, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Protezione Civile.

La Provincia, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- il registro dei volontari iscritti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12.

Il GPVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 7

Gruppo Provinciale volontario

Il Gruppo Provinciale è articolato nelle sezioni:

- a) “Nucleo operativo provinciale”;
- b) “Sala operativa”.

a) La sezione “Nucleo operativo” ha lo scopo di supportare nella corretta gestione del magazzino mezzi e materiali e nella movimentazione e impiego dei mezzi e delle attrezzature dell’Ente e nell’esecuzione degli interventi in emergenza che la Provincia ritenga di affidare direttamente al Nucleo.

Competono alla sezione “Nucleo operativo”:

- la gestione, ordinaria manutenzione, movimentazione e messa in funzione operativa dei “mezzi speciali” di cui all’art. 2 lett b) dell’allegato “Disciplinare per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature di protezione civile da parte di terzi”;
- la gestione ordinaria degli altri mezzi e attrezzature del magazzino e la collaborazione alle operazioni di prestito temporaneo alle Organizzazioni di Protezione Civile per emergenza o esercitazioni e mostre statiche;
- gli interventi in emergenza a supporto dei Comuni del territorio ove siano necessari mezzi e attrezzature gestiti presso il magazzino provinciale o sia richiesto dal Comune o distretto interessato all'emergenza un supporto al volontariato locale eventualmente già impegnato o per interventi che la Provincia necessita o intenda gestire in modo diretto attraverso il Nucleo operativo;
- la partecipazione a emergenze anche fuori provincia, in Italia ed all'estero, a supporto della Colonna mobile provinciale o regionale, o su richiesta degli Organi dello Stato, ove siano necessari i mezzi e le attrezzature del magazzino provinciale o siano opportune le professionalità disponibili all'interno del Nucleo operativo.

b) La sezione “Sala operativa” ha lo scopo di coadiuvare il personale dell’Ente nelle attività di Sala operativa per la gestione del volontariato nelle emergenze sia presso le sedi del Servizio provinciale di Protezione Civile, che presso i Centri Operativi Comunali eventualmente allestiti o presso ogni altra sede ove la Provincia sia chiamata a collaborare alla gestione delle forze in campo.

Art. 8

Volontariato di Protezione Civile in ambito provinciale

In base a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, compete alla Provincia il coordinamento del volontariato di Protezione Civile in ambito provinciale.

A seguito di situazioni di emergenza sia nel territorio provinciale che fuori, la Provincia può chiedere l'intervento delle Organizzazioni di volontariato del territorio facendo riferimento alle Organizzazioni di volontariato iscritte nello specifico Albo regionale e, se opportuno, a quelle Organizzazioni che comunque partecipano alle attività promosse dalla Provincia ed operano in sinergia con essa.

Art. 9

Attivazione del Servizio provinciale di Protezione Civile

Le modalità di attivazione del Servizio provinciale di Protezione Civile sono le seguenti:

- a) in stato di normalità il Servizio provinciale di Protezione Civile assicura il servizio di reperibilità, consistente nel mantenere attivo con personale dell’Ente un servizio telefonico, 24 ore su 24, a disposizione delle Istituzioni. Il dipendente reperibile, a seguito di una chiamata pervenuta, valuta la situazione ed avvisa il Dirigente

responsabile o il suo sostituto, attua i primi provvedimenti del caso e, se opportuno, attiva la Sala operativa provinciale dalla quale sarà seguito l'evento;

- b) in caso di stato di allerta, che ricorre a seguito di comunicazioni a cura degli Organi competenti di condizioni meteorologiche avverse o di altre situazioni che facciano prevedere un possibile stato di emergenza, il Dirigente o suo delegato, se del caso, mette in preallerta i Coordinatori referenti di distretto e, inoltre, i Coordinatori delle due sezioni del Gruppo Provinciale Volontario sia relativamente al possibile intervento con le attrezzature e mezzi del magazzino provinciale, sia per collaborare alla gestione della Sala operativa;
- c) in caso di insorgenza di uno stato di emergenza il Dirigente responsabile o il funzionario da lui delegato, ferme restando le competenze istituzionali del Presidente della Provincia, valuta la situazione e decide l'apertura della Sala operativa provinciale.

Art. 10

Attivazione della Sala operativa provinciale

Le operazioni di coordinamento dell'emergenza sono svolte secondo le procedure di Sala operativa di cui la Provincia si è dotata che vengono approvate con decreto del Presidente provinciale.

La chiusura di Sala operativa è disposta dal responsabile della stessa al termine della fase di emergenza.

Art. 11

Attivazione del Gruppo Provinciale

In tutte le situazioni di emergenza di cui agli articoli 10 e seguenti del presente Regolamento la Provincia può attivare le rispettive sezioni del proprio Gruppo Provinciale qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- si renda necessario l'impiego dei mezzi e delle attrezzature presenti nel magazzino provinciale con cui il Nucleo operativo opera;
- nella esecuzione di interventi in emergenza che la Provincia ritenga di affidare direttamente al Nucleo operativo;
- nell'ipotesi in cui sia attivata la Sala operativa provinciale.

Art. 12

Attivazione del volontariato di Protezione Civile

Valutata l'opportunità di attivare il volontariato, il Dirigente o il suo delegato o il dipendente reperibile di turno prende contatti con il Coordinatore referente di distretto o, ove opportuno, direttamente con il responsabile del gruppo che intende attivare.

Qualora le condizioni non consentano l'invio di un'immediata nota scritta per mobilitare i volontari, l'attivazione può avere luogo mediante comunicazione telefonica con il Coordinatore del gruppo di Protezione Civile o con il funzionario comunale responsabile o con il Sindaco o Assessore delegato.

Sarà comunque cura del Servizio provinciale di Protezione Civile trasmettere successivamente la nota formale di richiesta di intervento ed il modulo di "intervento", da restituirsi entro 48 ore, dove sarà riportata una sintetica relazione sull'intervento effettuato a cura del responsabile del gruppo.

Nel caso di attivazione di un gruppo comunale, è compito del Coordinatore del gruppo comunale o del funzionario comunale informare ed ottenere l'autorizzazione all'intervento da parte della propria amministrazione.

Art. 13

Impiego del volontariato di Protezione Civile in situazioni di emergenza comunale

Venuto a conoscenza di una emergenza nel territorio di un Comune, il Dirigente provinciale, avvalendosi del dipendente reperibile di turno o del responsabile della Sala operativa se attivata, informa l'amministrazione comunale che valuta la situazione e verifica l'opportunità di attivare il volontariato per fronteggiare l'evento.

In particolare, nel caso si tratti di una richiesta di intervento pervenuta dai Vigili del Fuoco, relativa ad un Comune dotato di volontariato proprio, il Servizio provinciale di Protezione Civile segnala la problematica al Coordinatore referente di distretto o direttamente al responsabile del gruppo locale se esistente, chiedendone la disponibilità ad intervenire.

In caso di risposta affermativa trasmette al Sindaco la segnalazione dell'intervento da effettuare.

Le situazioni di emergenza di cui al presente articolo sono quelle rientranti nella categoria degli eventi di tipo a) di cui all'art. 2 della L. n. 225/92 la cui responsabilità di gestione resta in capo all'amministrazione comunale competente. Conseguentemente, la richiesta di intervento del volontariato effettuata dalla Provincia è da intendersi a tutti gli effetti come una semplice segnalazione di evento e non come una formale attivazione.

Il Dirigente provinciale, avvalendosi del dipendente reperibile di turno o del responsabile della Sala operativa se attivata, segue l'evolversi dell'intervento fino alla sua conclusione.

Art. 14

Impiego del volontariato di Protezione Civile in situazioni di emergenza in ambito distrettuale

Qualora l'emergenza sia tale da non poter essere fronteggiata in modo autonomo dal Comune colpito e dall'eventuale volontariato locale, il Comune può richiedere l'intervento ai Comuni convenzionati nel distretto di appartenenza richiamandosi all'impegno di mutuo soccorso eventualmente previsto dalla apposita convenzione sottoscritta dai Comuni del distretto e dandone immediata comunicazione alla Provincia. Anche in questo caso le situazioni di emergenza di cui al presente articolo sono quelle rientranti nella categoria degli eventi di tipo a) di cui al decreto legislativo n. 1/2018.

Ove non sia applicabile il mutuo soccorso si attua quanto previsto al successivo art. 15.

Art. 15

Impiego del volontariato di Protezione Civile in situazioni di emergenza non fronteggiabili dal Distretto

Qualora l'emergenza non sia fronteggiabile dalle sole forze presenti nel Distretto mediante mutuo soccorso, su richiesta dell'amministrazione colpita o da altro Organo preposto al coordinamento, il Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile o suo delegato, se ritenuto utile e opportuno, attiva il volontariato di altri Distretti, con priorità ai Distretti

più vicini non impegnati in emergenze sul proprio territorio o più attrezzati per il tipo di emergenza in atto e, se ritenuto opportuno, il Gruppo Provinciale.

Art. 16

Impiego del volontariato di Protezione Civile in situazioni di emergenza al di fuori del territorio provinciale di Treviso

In caso di richieste da parte della Regione o di altro Organo preposto per l'invio di volontari in missioni esterne al territorio provinciale, il Servizio di Protezione Civile richiede ai Coordinatori di distretto di segnalare i nominativi dei volontari appartenenti a gruppi iscritti all'Albo regionale disponibili a partire.

La richiesta ai Distretti segue di norma un ordine precostituito, secondo un criterio di rotazione, in base ad una lista di priorità prefissata dal Servizio provinciale di Protezione Civile, fino al completamento dei posti disponibili. Eventuali deroghe a tale criterio potranno essere decise in piena autonomia dal Dirigente responsabile del servizio a fronte di particolari esigenze.

I gruppi di appartenenza ricevono dalla Provincia formale attivazione a mezzo fax/mail/pec.

I volontari attivati vanno a costituire la "Colonna mobile trevigiana", che si reca in modo autonomo, o associata alla Colonna mobile regionale, sino al luogo dell'intervento, attrezzata per l'autonomia logistica ed operativa necessaria.

Possono essere attivate allo scopo una o entrambe le sezioni del Gruppo Provinciale in ragione dei mezzi, attrezzature e tipologia di attività richiesti in loco.

La Provincia provvede ad individuare tra i volontari un "Capo colonna" che mantiene i contatti con la Provincia e con le Autorità competenti all'emergenza in loco, nonché coordina l'attività dei volontari trevigiani secondo le direttive ricevute dal Responsabile locale dell'emergenza.

Talvolta al Capo colonna può essere affiancato un dipendente dell'Ente, individuato come "Capo missione" che cura personalmente i contatti con le Autorità locali.

Al Capo missione, se individuato, ovvero al Capo colonna, viene affidato per il tempo della missione e sotto la sua responsabilità un telefono cellulare dell'Ente ed un idoneo fondo cassa in contanti per le necessarie anticipazioni di spesa.

Art. 17

Ammissione al GPVPC, esclusione, limiti di partecipazione

Possono essere ammessi al GPVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

Possono aderire al GPVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GPVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

Al GPVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti provinciali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

L'ammissione al GPVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale.

L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto della Provincia viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GPVPC.

In caso di rigetto motivato, il Presidente deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

La Provincia promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GPVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

Il richiedente deve essere idoneo all'attività ed esente da difetti che possano influire negativamente sul servizio.

Deve inoltre essere posseduto almeno uno dei seguenti requisiti:

a) per la sezione "Nucleo operativo"

- soggetti che siano attualmente, o siano stati in passato, volontari di Protezione Civile o dipendenti di enti con mansioni specifiche di protezione civile con un'esperienza di almeno due anni;
- soggetti in possesso della patente di guida di tipo B + BE, oppure C + CE, oppure D + DE;
- soggetti abili nell'uso di autogrù, pompe, generatori o altre attrezzature in uso alla Protezione Civile;
- soggetti esperti di attività di magazzino con impiego di muletto e carrello elevatore;
- soggetti che hanno maturato esperienza di manutenzione meccanica o elettrica o di impiego dei mezzi ed attrezzature sopra citati;
- soggetti che abbiano specifici studi in psicologia e abbiano conoscenza delle attività della psicologia dell'emergenza.

b) per la sezione "Sala operativa"

- soggetti che siano attualmente, o siano stati in passato, volontari di Protezione Civile o dipendenti di enti con mansioni specifiche di protezione civile, con un'esperienza di almeno due anni, e che abbiano familiarità con l'uso della strumentazione di ufficio (computer, telefono, fax, social, ecc....).

I membri del Gruppo Provinciale possono essere:

- soggetti che partecipano al Gruppo Provinciale a titolo esclusivo senza essere contemporaneamente volontari di altre Organizzazioni di Protezione Civile;
- soggetti già iscritti ad altre Organizzazioni di Protezione Civile e che continueranno a restare tali ma che parteciperanno al Gruppo Provinciale garantendo il rispetto dei turni concordati e delle chiamate in emergenza, con priorità rispetto all'Organizzazione di appartenenza.

I volontari sono ammessi a tutti gli effetti a far parte del Gruppo Provinciale dopo un periodo di prova pari a sei mesi durante il quale sono tenuti a partecipare agli opportuni corsi di formazione e dare prova della propria idoneità alle attività del Gruppo Provinciale.

L'ammissione è subordinata alla sottoscrizione da parte del volontario di apposito atto di impegno ed accettazione dei doveri, obblighi e responsabilità previsti a suo carico dalla legge e dal presente regolamento comprendendo in ogni caso l'impegno a partecipare alle attività di addestramento allo scopo organizzate, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di Protezione Civile.

Ciascun volontario può appartenere a non più di una sezione del Gruppo Provinciale.

Art. 18

Volontari effettivi

Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GPVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione provinciale.

Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GPVPC;
- vestiario e DPI idonei;
- copia del regolamento.

Art. 19

Perdita della qualità di appartenente al GPVPC

La qualità di appartenente al GPVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GPVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GPVPC.

La perdita di qualità di appartenente al Gruppo Provinciale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo.

Il Presidente sentito il parere dell'Assemblea dei volontari, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GPVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Presidente.

Una volta persa l'appartenenza al GPVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 15 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura della Provincia, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 20

Diritti dei volontari

Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

I componenti del GPVPC sono assicurati, a cura e a spese della Provincia, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo Provinciale di volontariato di Protezione Civile.

La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 21

Doveri dei volontari

I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dalla Provincia, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di protezione civile promosse dalla Provincia, dal GPVPC o alle quali la Provincia o il GPVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente alla Provincia e al Coordinatore operativo ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 22

Modalità di gestione della consistenza del Gruppo Provinciale

Fermo restando che almeno i 2/3 dei componenti del Gruppo Provinciale devono essere volontari o dipendenti di enti con mansioni specifiche di protezione civile e con più di 2 anni di esperienza in attività di protezione civile, con cadenza semestrale il Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile:

- definisce la consistenza numerica del Gruppo Provinciale ritenuta più opportuna alle esigenze del momento, con facoltà di definire il numero minimo di ore di disponibilità che il volontario di ciascuna sezione del Gruppo Provinciale è tenuta a garantire pena l'esclusione dallo stesso;

- verifica l'effettiva consistenza del Gruppo Provinciale prendendo atto di eventuali rinunce sopravvenute e dichiarando decaduti i volontari che nel semestre abbiano ingiustificatamente fatto mancare la dovuta partecipazione alle attività del Gruppo Provinciale sia riguardo alla gestione ordinaria che all'emergenza;
- se lo ritiene opportuno promuove l'adesione al Gruppo Provinciale di nuovi volontari, anche attraverso la pubblicazione di apposito bando di reclutamento;
- valuta le domande pervenute e individua tra gli aspiranti i nuovi membri del Gruppo Provinciale, anche attraverso eventuali momenti formativi con verifica dell'idoneità.

Art. 23

Organi del Gruppo Provinciale

Il Gruppo Provinciale è articolato nei seguenti Organi:

- un Coordinatore referente per ciascuna sezione;
- un'Assemblea per ciascuna sezione.

I Coordinatori referenti, individuati, tra i volontari con maggior esperienza, sono proposti dal Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile all'Assemblea dei volontari di ciascuna sezione e, se approvati, vengono nominati con decreto del Presidente della Provincia.

Ciascun Coordinatore nomina tra i membri della sezione un Vice Coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il nominativo del Vice Coordinatore deve essere comunicato dal Coordinatore al Servizio provinciale di Protezione Civile.

I Coordinatori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I Coordinatori curano i rapporti tra le rispettive sezioni del Gruppo Provinciale e il Servizio provinciale di Protezione Civile, rispondono dell'organizzazione delle attività richieste al Gruppo Provinciale e danno puntuale esecuzione alle direttive del Presidente della Provincia, da cui dipendono funzionalmente, ovvero dell'Assessore delegato e del Dirigente responsabile del Servizio provinciale di Protezione Civile.

Ove li ritengano opportuni, i Coordinatori possono promuovere incontri tecnico-organizzativi con i membri delle rispettive sezioni del Gruppo Provinciale.

Le Assemblee di sezione del Gruppo Provinciale sono costituite da tutti i volontari iscritti a ciascuna sezione.

Esse si riuniscono almeno una volta l'anno:

- per iniziativa del Presidente, dell'Assessore alla Protezione Civile o del Dirigente competente;
- per iniziativa del Coordinatore referente in carica;
- quando lo richieda almeno un terzo dei loro componenti.

Art. 24

Organizzazione operativa della sezione "Nucleo operativo"

La sezione "Nucleo operativo" del Gruppo Provinciale è organizzata in squadre.

Le squadre sono chiamate ad organizzarsi in turni settimanali di disponibilità e reperibilità.

Nella settimana di turno le squadre:

- garantiscono la reperibilità in caso di situazioni di emergenza che rendano necessario il rapido intervento del Nucleo operativo;
- effettuano la movimentazione dei mezzi speciali in occasione di manifestazioni o esercitazioni previste nel fine settimana, in base a quanto programmato dall'ufficio di Protezione Civile;
- collaborano con il personale dipendente per la corretta tenuta delle attrezzature e l'ordinaria manutenzione dei mezzi e per la preparazione del materiale da movimentare.

A seconda delle necessità, la squadra di turno può venire rinforzata con volontari di altre squadre per far fronte a particolari esigenze o emergenze.

In occasione delle attività svolte i volontari registrano la loro presenza sull'apposito "registro presenze".

In occasione di interventi operativi all'esterno della sede la squadra provvede a compilare il "rapporto di intervento".

Ogni squadra è coordinata da un caposquadra individuato tra i volontari con maggior esperienza e provata capacità dal Coordinatore referente, a cui risponde funzionalmente.

Rientra nei compiti e responsabilità del caposquadra eseguire assieme ai volontari della squadra le attività assegnate, avendo cura che le stesse vengano portate a termine nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e con l'impiego costante degli opportuni dispositivi di protezione individuale, a tutela dei terzi e dei volontari stessi. Ove necessiti che la squadra venga frazionata in sotto squadre, il caposquadra individua per ciascuna di esse il volontario che svolgerà le funzioni di caposquadra e ne assumerà gli oneri relativi.

Art. 25

Organizzazione operativa della sezione "Sala operativa"

I volontari della sezione "Sala operativa" operano secondo le direttive del Responsabile della Sala operativa.

Il Coordinatore della sezione "Sala operativa" concorda con il Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile i turni di reperibilità e le modalità di chiamata e partecipazione alle attività in situazione di emergenza.

Ove opportuno, il Responsabile della Sala operativa può disporre la presenza di uno o più volontari presso i C.O.C. o C.C.A., C.C.S. eventualmente costituiti, con funzioni di raccordo con la Sala operativa provinciale.

In occasione delle attività svolte presso la Sala operativa i volontari registrano la loro presenza sull'apposito "registro presenze".

Art. 26

Esercitazioni addestrative

I volontari sono addestrati attraverso una specifica attività di formazione promossa dalla Provincia mediante corsi organizzati dalla stessa o da altri Organi competenti.

Addestramenti interni sull'uso delle attrezzature a disposizione possono essere organizzati direttamente da ciascuna sezione secondo un programma concordato con il Servizio provinciale di Protezione Civile.

Quando ritenuto opportuno dal Dirigente Responsabile del Servizio provinciale di Protezione Civile, i volontari del Gruppo Provinciale, o parte di essi, possono essere inviati a partecipare ad esercitazioni organizzate da soggetti terzi.

Art. 27

Equipaggiamento dei volontari

La Provincia provvede a fornire a ciascun volontario il tesserino di riconoscimento e, secondo necessità, l'uniforme ed i dispositivi di protezione individuale necessari alla tipologia di interventi da effettuare.

I volontari in servizio sono tenuti ad utilizzare l'uniforme e i dispositivi di protezione individuale loro assegnati indossandoli con dignità e decoro e ne sono responsabili personalmente.

Art. 28

Sanzioni disciplinari ed esclusione dal Gruppo Provinciale

Secondo quanto previsto dal vigente regolamento il Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile provvede semestralmente a ratificare le rinunce sopravvenute ed a dichiarare esclusi dal Gruppo Provinciale i volontari che nel semestre abbiano ingiustificatamente fatto mancare la dovuta partecipazione alle attività del Gruppo Provinciale.

In caso di comportamento non conforme a quanto previsto dal presente regolamento o comunque per fatti gravi che ne rendano opportuno il provvedimento, il Dirigente ha facoltà di sospendere temporaneamente il volontario, previa comunicazione scritta allo stesso, e, una volta sentito l'interessato, può procedere all'esclusione dal gruppo con provvedimento motivato.

Art. 29

Garanzie

Ai volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, a fronte della loro partecipazione agli interventi addestrativi e di emergenza, di soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata dai competenti Organi. I relativi oneri sono a carico della Provincia.

In occasione di attivazioni in emergenza la Provincia riconosce ai volontari i benefici di legge.

È cura della Provincia, se richiesto dal volontario, comunicare al relativo datore di lavoro lo status di volontario del Gruppo Provinciale e la possibilità che lo stesso venga attivato anche in orario di servizio per eventuali situazioni di emergenza.

Art. 30

Doveri dei volontari

Tutti i volontari devono partecipare alle attività di protezione civile promosse o richieste dalla Provincia con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle

disposizioni contenute nel presente regolamento, dell'impegno sottoscritto e delle direttive loro impartite.

Nell'espletamento della propria attività di protezione civile i volontari hanno il dovere di osservare in ogni caso norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà e non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Art. 31

Benefici di legge per il volontariato di Protezione Civile

I volontari impegnati in missioni al di fuori del territorio provinciale usufruiscono dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 1/2018 garantiti dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile attraverso la Regione in occasione di emergenze di tipo c) di cui all'art 2 della L. n. 225/92.

I citati benefici possono essere garantiti direttamente dalla Regione anche in occasione di emergenze significative sul territorio provinciale o regionale di tipo b) di cui all'art. 2 della L. n. 225/92.

Negli altri casi la Provincia può provvedere con propri fondi a garantire i citati benefici ai volontari da essa attivati qualora l'intervento sia conseguente a formale attivazione degli stessi da parte della Provincia. Tali benefici non vengono riconosciuti dalla Provincia con propri fondi nei seguenti casi:

- volontari operanti sul proprio territorio comunale, anche se conseguentemente ad una segnalazione della Provincia, nelle ipotesi di emergenza di tipo a) di cui all'art. 2 della L. n. 225/92;
- in ogni altro caso in cui la Provincia non comunichi all'atto dell'attivazione l'applicazione dei sopraindicati benefici.

Ai volontari attivati che possono fruire di benefici di legge la Provincia rilascia idonea attestazione del servizio prestato, da consegnarsi al datore di lavoro, e provvede a trasmettere a quest'ultimo anche la modulistica per la richiesta di rimborso delle giornate lavorative pagate, come previsto dal D.P.R. n. 194/2001.

Art. 32

Organi di consultazione del volontariato

Sono organi di consultazione del volontariato:

- il Rappresentante Provinciale del volontariato;
- il Comitato dei Coordinatori referenti di Distretto.

Art. 33

Il Rappresentante Provinciale del volontariato

Il Rappresentante Provinciale del volontariato fa parte di diritto del Comitato dei Coordinatori di Distretto e rappresenta il volontariato a livello provinciale, regionale, nazionale e in ogni altro ambito in cui tale figura sia richiesta.

Il Rappresentante Provinciale del volontariato funge anche da membro in seno al Comitato Provinciale di Protezione Civile. Egli dura in carica per un periodo di anni tre.

Il Rappresentante Provinciale del volontariato collabora con il Servizio di Protezione Civile per l'attuazione delle attività promosse dal Comitato dei Coordinatori referenti di Distretto e dall'Assemblea dei Coordinatori/Presidenti, funge da raccordo tra la Provincia ed il volontariato e a tale scopo può sentire, attraverso specifici incontri, i Coordinatori referenti di Distretto.

Può essere incaricato dalla Provincia ad attuare il coordinamento dei volontari nell'ambito di specifiche iniziative e/o eventi.

In caso di assenza o impedimento del Rappresentante Provinciale del volontariato nell'espletamento dei suoi compiti viene sostituito dal Vice-Rappresentante.

Il Rappresentante Provinciale del volontariato ed il Vice-Rappresentante, in sua sostituzione, sono scelti tra i volontari delle Organizzazioni di Protezione Civile del territorio provinciale iscritte all'Albo regionale.

Art. 34

Il Comitato dei Coordinatori referenti di Distretto

Il Comitato dei Coordinatori referenti di Distretto è composto dal Rappresentante Provinciale del volontariato e dai Coordinatori referenti di Distretto. In caso di impedimento, il Rappresentante del Volontariato e i Coordinatori referenti possono delegare alla partecipazione al Comitato, in loro sostituzione, i rispettivi Vice.

Fanno parte del Comitato il Presidente della Provincia o il soggetto delegato ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente Regolamento, che lo presiede e il Dirigente del Servizio di Protezione Civile o suo delegato.

Partecipa inoltre un dipendente del Servizio con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente del Comitato può richiedere la partecipazione al Comitato di uno od entrambi i Coordinatori del Gruppo Provinciale, o di altro Coordinatore/Presidente di organizzazione la cui presenza sia ritenuta utile in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato dei Coordinatori referenti di Distretto si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente del Comitato, del dirigente o suoi delegati, o su richiesta di almeno cinque membri.

Il Presidente del Comitato riunisce il Comitato:

- per informare i componenti su aspetti normativi, organizzativi e su quant'altro concerne le tematiche di protezione civile;
- per consultare i componenti su programmi e iniziative connesse alle attività di protezione civile;
- per raccogliere proposte.

Il Coordinatore referente di Distretto e il Vice-Coordinatore referente di Distretto sono eletti dai Coordinatori/Presidenti delle Organizzazioni di Protezione Civile, iscritte all'Albo regionale, che hanno aderito al Distretto: Gruppi comunali, Unioni di Comuni al cui interno il volontariato operi in modo unitario come gruppo di Unione e non suddiviso nei singoli gruppi comunali, nonché le Associazioni. Qualora più di una carica sia ricoperta da uno stesso soggetto, questi dispone, comunque, di un solo voto.

Il Coordinatore referente di Distretto e il Vice-Coordinatore durano in carica per il tempo stabilito da ciascun regolamento interno ad ogni Distretto e, comunque, per un periodo di tre anni.

Il Coordinatore referente e il Vice-Coordinatore sono scelti tra i volontari membri delle Organizzazioni sopra indicate.

Al fine di garantire una maggiore disponibilità alle attività svolte nell'ambito del Distretto, con particolare riguardo alle situazioni di emergenza, il ruolo di Coordinatore referente di Distretto non è compatibile con quello di Coordinatore di Gruppo comunale o di Unione di Comuni, di Presidente di Associazione e di Coordinatore/Presidente di coordinamenti di organizzazioni.

Qualora risulti eletto Coordinatore referente di Distretto un Coordinatore di Gruppo comunale o di Unione di Comuni, o un Presidente di Associazione, o un Coordinatore/Presidente di coordinamenti di organizzazioni entro 30 giorni dall'elezione egli deve optare per uno dei due incarichi.

Il Coordinatore referente può essere un volontario caposquadra, che non ricopre incarichi all'interno della sua organizzazione.

Se viene eletto e opta per fare il Coordinatore referente, si dimette dall'incarico nell'associazione di provenienza.

Il Presidente della Provincia o suo delegato provvede alla nomina di un commissario temporaneo:

- a) qualora si registri la mancanza di candidati a Coordinatore referente;
- b) in caso di cessazione, prima della scadenza naturale del mandato, qualora il Distretto non provveda ad una convocazione delle elezioni entro un mese dalla cessazione del mandato di Coordinatore referente di Distretto;
- c) qualora il Coordinatore referente eletto sia anche Coordinatore di Gruppo comunale o di Unione di Comuni, Presidente di Associazione o Coordinatore/Presidente di coordinamenti di organizzazioni e non opti nei tempi previsti per uno dei due incarichi.

Il Presidente della Provincia provvede successivamente a convocare entro 30 giorni l'assemblea degli aventi diritto per l'elezione di un nuovo Coordinatore referente.

I compiti del Coordinatore referente di Distretto sono:

- di raccordo tra i Coordinatori delle organizzazioni aderenti al Distretto e il Comitato dei Sindaci;
- di collegamento con il Presidente di Distretto e con l'ufficio preposto dall'Amministrazione del Comune referente;
- di coordinamento dei volontari, per conto della Provincia, di tutte le attività di volta in volta affidategli inerenti al Distretto;
- di promozione e coordinamento, di concerto con i Coordinatori delle organizzazioni del Distretto, delle attività riguardanti il volontariato distrettuale.

Il Coordinatore referente, inoltre, si fa portavoce presso il volontariato del Distretto delle iniziative promosse, o proposte dalla Provincia e rende partecipe quest'ultima delle istanze provenienti dalle organizzazioni del proprio Distretto.

In situazioni di emergenza funge da riferimento in quanto chiamato a fornire informazioni alla Provincia sull'operatività dei Gruppi e sulla disponibilità degli stessi ad essere eventualmente attivati.

Art. 35

Norme amministrative e finanziarie

La Provincia, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GPVPC, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Nel bilancio della Provincia sono previsti:

- a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni, ecc.;
- b) capitoli di spesa in cui verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GPVPC.

Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

La Provincia provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

**DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DI MEZZI ED ATTREZZATURE
DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DI TERZI**

Art. 1

Oggetto

Il presente disciplinare regola l'utilizzo di mezzi ed attrezzature di proprietà della Provincia di Treviso ovvero di proprietà della Regione Veneto ed in comodato alla Provincia di Treviso, destinati alle attività di protezione civile del territorio provinciale.

Art. 2

Mezzi ed attrezzature

I mezzi ed attrezzature destinati alle attività di protezione civile del territorio provinciale si distinguono secondo le seguenti caratteristiche:

- a) attrezzature e mezzi rientranti nei beni abitualmente in uso al volontariato di Protezione Civile trevigiano, quali autoveicoli e traini guidabili con patente B e autocarri, carrelli, motopompe, elettro generatori, tende da campo e relativi accessori, apparati per radiocomunicazioni ed accessori, nonché altre attrezzature utili alla Protezione Civile per le quali possa anche risultare opportuno il decentramento sul territorio.
- b) attrezzature e mezzi "speciali", che richiedono l'impiego di personale allo scopo addestrato o che non rientrano tra i beni abitualmente in uso al volontariato di Protezione Civile trevigiano. Appartengono a tale tipologia automezzi quali autocarri 4x4 e traini da guidarsi con patente superiore a B (tra cui autocarri con gru, carrelli con gruppo elettrogeno e torre faro, carrelli con motopompa, rimorchio adibito a cucina da campo) carrello elevatore, muletto, tende mensa e relativo corredo, barriere antiesondazione.

I mezzi ed attrezzature possono essere assegnati dalla Provincia a soggetti esterni per usi esclusivi di protezione civile.

Eventuali altri usi potranno essere autorizzati dal Dirigente, sentito il Presidente o l'Assessore delegato, sulla base di idonee garanzie e comunque limitatamente ai mezzi e attrezzature di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, per periodi brevi in modo da non compromettere gli interventi in caso di emergenza.

Art. 3

Soggetti utilizzatori

Sono soggetti utilizzatori:

- a) la Provincia;
- b) Enti terzi ed Associazioni di volontariato che operino in collaborazione con la Provincia e dimostrino di avere posto in essere una adeguata organizzazione interna per far fronte agli interventi di protezione civile;
- c) il Gruppo Provinciale volontario sezione Nucleo operativo istituito dalla Provincia.

Art. 4
Modalità di utilizzo

Le modalità di utilizzo dei mezzi ed attrezzature destinati alle attività di protezione civile sono le seguenti:

- a) utilizzazione diretta;
- b) prestito temporaneo, relativo a periodo di utilizzo brevi.

Art. 5
Utilizzazione dei beni

I beni di cui all'art. 2 lett. a) possono essere utilizzati da tutti i soggetti di cui all'art. 3.

I beni di cui all'art. 2 lett. b) possono essere movimentati, oltre che dalla Provincia, anche dai soggetti di cui all'art. 3, lett. c) (Nucleo operativo del Gruppo Provinciale volontario).

Eccezionalmente, ove non fossero disponibili personale dipendente o volontari del Nucleo operativo, possono essere movimentati da volontari di cui all'art 3 lett. b) in possesso dei requisiti necessari.

Art. 6
Assegnazione dei beni

L'assegnazione dei beni in comodato d'uso modale viene regolamentata dalla sottoscrizione di un apposito atto di comodato che individua il soggetto beneficiario ed il bene ceduto e ne disciplina l'utilizzo.

La Provincia può assegnare in prestito temporaneo, per usi esclusivi di protezione civile, esclusivamente ai soggetti insistenti nella provincia di Treviso ed iscritti all'Albo Regionale, escluse organizzazioni di carattere nazionale.

Il prestito temporaneo di cui al presente articolo potrà essere eseguito solo per le seguenti motivazioni:

- per esercitazione;
- per stato di emergenza in atto.

Art. 7
Disposizioni particolari per l'utilizzo e l'assegnazione dei beni

Il beneficiario si obbliga a custodire il bene con cura e massima diligenza e, nel caso di assegnazione in comodato d'uso, si impegna a provvedere al ricovero dello stesso al coperto, ad effettuare a propria cura e spesa la manutenzione ordinaria e straordinaria al fine della perfetta efficienza e pronta disponibilità dei beni assegnati.

Le attrezzature e mezzi che possono costituire oggetto di prestito temporaneo vengono consegnati al richiedente nel luogo indicato dalla Provincia. Il trasporto e la riconsegna dei beni sono di norma a cura del richiedente.

Art. 8

Richiesta per esercitazione

La richiesta di prestito temporaneo deve pervenire alla Provincia di norma con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista a mezzo pec:

- a firma del Sindaco o Assessore delegato o Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile, se presentato da un Comune o da un gruppo comunale di volontariato;
- a firma del legale rappresentante o del Presidente, se trattasi di altro Ente o Associazione.

Nella richiesta devono essere esplicitati:

- il motivo della richiesta;
- la tipologia dei beni richiesti;
- il periodo di prestito.

Qualora si tratti di prestito per esercitazione, alla richiesta dovrà essere allegato il documento di impianto e/o il programma dell'esercitazione.

Per l'ammissibilità della richiesta deve risultare evidente un impiego strettamente legato a scopi di protezione civile.

Valutata la richiesta, il Servizio Protezione Civile della Provincia inoltra risposta scritta entro 10 giorni dalla domanda e comunque ad almeno 7 giorni dalla esercitazione, comunicando le motivazioni dell'eventuale diniego o, in caso positivo, le modalità di consegna e relative clausole.

Il trasporto in loco delle attrezzature può essere affidato direttamente al soggetto utilizzatore o effettuato dalla Provincia anche tramite il Nucleo operativo.

In occasione del ritiro dei mezzi o attrezzature nella data stabilita, l'incaricato effettua la consegna previa verifica dei requisiti necessari.

In caso di prestito di un automezzo o di una apparecchiatura montata su carrello, l'incaricato verifica che il mezzo trainante abbia le caratteristiche idonee per il tipo di rimorchio e l'autista sia abilitato con la patente necessaria.

L'incaricato verifica le condizioni di cui sopra e predispone il verbale di consegna da far sottoscrivere al ricevente dopo aver verificato congiuntamente la correttezza della fornitura, gli eventuali accessori compresi, le condizioni dei mezzi e delle attrezzature al momento della consegna.

Alla data prescritta i beni devono essere riconsegnati nelle medesime condizioni rispetto al momento del prestito ed in particolare: mezzi puliti e con serbatoio pieno così come vengono prestati, tende pulite e perfettamente asciutte con tutte le parti, correttamente suddivise e riposte negli appositi contenitori.

Eventuali danni cagionati, la cui riparazione è a carico del beneficiario del prestito responsabile del danno, vanno dichiarati al momento della restituzione.

In caso di inosservanza di quanto sopra previsto, a seguito di segnalazione dell'incaricato, si provvede con lettera al Comune/Associazione/Ente contestando il danno o il mancato rispetto delle condizioni di consegna.

L'inosservanza di tali prescrizioni o un uso negligente del bene porta all'esclusione da successivi prestiti non richiesti per stato di emergenza.

Art. 9

Richiesta per stato di emergenza

In caso di emergenza, la richiesta di prestito temporaneo può essere inoltrata anche telefonicamente.

Valutata la richiesta, il Servizio Protezione Civile della Provincia si attiva per la consegna anche con effetto immediato, se del caso avvalendosi del personale del “Nucleo operativo volontario”, ferme restando le altre condizioni previste al punto precedente.

Solo nel caso di attivazione del volontariato a cura della Provincia, restano a carico della Provincia stessa le spese di carburante ed eventuali danni a mezzi ed attrezzature, salvo che questi non siano dovuti a palese negligenza.

Art. 10

Assegnazioni a titolo permanente

Esistendo la disponibilità sono assegnato al coordinatore provinciale, al responsabile provinciale del volontariato presso la regione un mezzo per fini d'istituto.

Saranno dotati anche di una rice trasmittente.

Art. 11

Materiale di consumo

Materiali di consumo quali sacchi per arginature d'emergenza, possono essere richiesti solo per situazioni di emergenza e non per scorta preventiva a cui deve provvedere autonomamente l'Ente interessato.

La richiesta può essere effettuata telefonicamente e dev'essere, in ogni caso, seguita da nota scritta.